

CAMPIONATO DILETTANTI SENIOR UISP

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

NORME DI PARTECIPAZIONE CATEGORIA UOMINI CALCIO A 7

ART. 1 La Lega Calcio UISP - Pesaro e Urbino - organizza e gestisce l'attività ufficiale nel settore dilettantistico, categoria SENIOR, disciplina Calcio a 11 uomini, Calcio a 8 uomini, Calcio a 7 uomini. Calcio a 5 uomini e Calcio a 5 donne.

ART. 2 Le Società che intendono iscriversi devono aderire all'UISP, le nuove Società devono altresì presentare regolare Atto Costitutivo e Statuto Sociale ai sensi delle norme sull'associazionismo sportivo in vigore.

Le Associazioni Sportive al momento della iscrizione si impegnano a versare le sotto elencate quote:

TITOLO	CAMPIONATO CALCIO A 7
ADESIONE UISP COMPRESIVA DI N.10 TESSERE	100,00 €
TESSERA UISP BASE	9,00 €
TESSERA UISP DIRIGENTI INTEGRATIVA B1	20,00 €
	30,00 €
TESSERA UISP INT B2 PER DIRIGENTI E ATLETI	26,00 €
TESSERA UISP INT. B3 PER DIRIGENTI E ATLETI	60,00 €
ISCRIZIONE	Gratuito

I versamenti devono avvenire obbligatoriamente entro le seguenti date:

all'iscrizione per le quote relative all'adesione e tesseramento;

quote gara ogni squadra prima dell'inizio della gara o nell'intervallo consegnerà al Tutor o all'arbitro la somma di €50,00 o alla Uisp in via anticipata per una o più gare.

ART. 3 Viene applicato il Regolamento Organico, il Regolamento Attività ed il Regolamento Disciplina emanati a livello nazionale dalla Lega Calcio e contenuti nella Normativa Generale, edizione 2009. Gli articoli successivi modificano (ove possibile) ovvero integrano quanto in essi contenuto ed hanno valore per lo svolgimento della sola attività territoriale.

ART. 4 La partecipazione degli **atleti tesserati FIGC** all'attività ufficiale della Lega Calcio UISP è stabilita da quanto indicato dalla Circolare del 31 maggio 2011 emanata dalla Lega Nazionale Calcio UISP ed approvata dal Consiglio Nazionale della stessa il 31 maggio 2013 ed ha validità dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014.

Tale circolare fa parte integrante delle presenti Norme di Partecipazione. (allegata)

Il Consiglio Direttivo della Lega Calcio di Pesaro e Urbino con lo scopo di evitare il tesseramento di atleti non aventi diritto (tesserati FIGC in attività, tesserati FIGC squalificati, ecc...) ha il compito di vigilare su eventuali tesseramenti emessi in palese contrasto con la circolare menzionata.

Le Società colpevoli di tesseramenti irregolari saranno punite in base a quanto indicato all'articolo 109 del Regolamento Disciplina.

ART. 5 Il Legale rappresentante della Società all'atto di aderire all'attività organizzata dalla Lega Calcio Provinciale è obbligato a dichiarare di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria e d'impegnarsi a sottoporre i propri tesserati a visita medica specifica.

La dichiarazione è tenuta agli atti a cura della Lega Calcio organizzatrice.

Ogni Associazione al momento della richiesta del tesserino tecnico per ogni atleta deve consegnare il certificato medico rilasciato da un Centro di Medicina Sportivo o da un Medico Sportivo autorizzato.

ART. 6 L'articolazione del Campionato di calcio a 7 è la seguente:

Il Campionato Dilettanti Senior UISP, disciplina Calcio a 7 uomini - stagione sportiva 2013/2014, è riservato ad un massimo di 36 squadre.

Il presente articolo 6 dovrà essere confermato a seguito della riunione pre-campionato che verrà effettuata il giorno 19 Settembre 2013 alle ore 21 nella quale verrà ufficializzato il numero delle squadre e la relativa modalità di svolgimento.

Coppa di lega: formula da valutare a inizio stagione in base alle squadre iscritte

Determinazione della classifica:

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Attività qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri:

- a) punti conseguiti negli incontri diretti;
- b) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- c) minori penalità in Coppa disciplina;
- d) migliore differenza reti in classifica generale;
- e) maggior numero di reti segnate in classifica generale;
- f) gara di spareggio in campo neutro.

Qualora terminino a pari punti tre o più squadre, ai criteri indicati nel precedente comma deve essere anteposto quello della "classifica avulsa", consistente in una graduatoria tra le sole squadre interessate, che segue i seguenti criteri:

- 1) punti conseguiti negli incontri diretti;
- 2) migliore differenza reti conseguita negli incontri diretti;
- 3) minori penalità in Coppa disciplina;
- 4) migliore differenza reti in classifica generale;
- 5) maggior numero di reti segnate in classifica generale.

ART. 7 A complemento dell'articolo 48, della Normativa Generale, il Calendario viene pubblicato all'inizio dell'attività, qual ora si rendessero necessarie modifiche queste saranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali.

ART. 8 In deroga a quanto indicato all'articolo 58, della Normativa Generale, si precisa che è consentito nello svolgimento del solo Campionato Provinciale di calcio a 7 uomini che un Tesserato con la qualifica di Dirigente possa svolgere contemporaneamente le funzioni proprie del Guardalinee (ove necessario), del Dirigente Accompagnatore Ufficiale e del Dirigente Addetto all'Arbitro.

Qual ora la Società intendesse utilizzare il Guardalinee (ove ammesso), in possesso della tessera da Dirigente, come Giocatore, potrà farlo purché quest'ultimo sia in possesso della scheda attività.

Non sono previste sanzioni per la Società che intendesse utilizzare il Guardalinee, in possesso della tessera da Giocatore, per la sostituzione di un Giocatore, in quanto la Normativa vigente consente ad un tesserato in possesso della tessera da atleta di svolgere la funzione di Guardalinee.

ART. 9 In deroga a quanto indicato all'articolo 59, del Regolamento Attività, è consentito, per lo svolgimento della sola attività provinciale, consegnare all'Arbitro fotocopia di un Documento d'Identità opportunamente vidimato dalla Uisp.

Viene altresì accettato quanto indicato all'articolo 57, del Regolamento Attività, che ribadisce la possibilità di un tesserato momentaneamente sprovvisto di tessera UISP di partecipare alla gara purché il Dirigente Accompagnatore Ufficiale attesti, per iscritto, che lo stesso è regolarmente tesserato, l'attestazione deve essere consegnata al Direttore di Gara e fa parte integrante del referto gara da questo compilato.

L'Arbitro, nel caso verifichi la manomissione o il deterioramento della tessera UISP presentata, è tenuto a richiedere un documento d'identificazione personale in corso di validità, in mancanza di questo il tesserato non potrà prendere parte alla gara. L'Arbitro dovrà comunque verbalizzare quanto accaduto nel referto gara.

Analogamente se la squadra avversaria, in caso di contestazione, volesse prendere visione dei documenti d'identità personale dei Giocatori avversari e questi ne fossero sprovvisti, potrà farlo depositando all'Arbitro una richiesta in tal senso; la Lega Calcio provvederà, entro il martedì successivo allo svolgimento della gara, a convocare le due Società ed i Tesserati con l'intento di dimostrare la regolarità della loro posizione. Qual ora la Società rifiutasse l'incontro subirà i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.

L'Arbitro è tenuto a mettere a disposizione i documenti in suo possesso per la presa visione.

In base alla Normativa vigente ogni squadra potrà indicare nell'elenco giocatori un massimo di:

14 tesserati per la disciplina Calcio a 7 maschile;

Le Società che utilizzano elenchi prestampati in cui sono indicati i nominativi di tutti i tesserati sono invitate a cancellare, con un pennarello nero, i nominativi di quei tesserati in esubero rispetto al numero massimo.

Le Società che non applicheranno tale accorgimento saranno punite in base a quanto indicato nella Normativa Generale.

ART. 10 In deroga all'articolo 61 – del Regolamento Attività, si precisa che nello svolgimento dell'attività provinciale la numerazione delle maglie può assumere un ordine diverso da quello indicato all'articolo suddetto, purché ne sia data preventiva comunicazione all'Arbitro.

ART. 11 A complemento dell'articolo 63, punto d, del Regolamento Attività, si precisa che viene adottato quanto indicato al punto "e" del suddetto articolo, precisando che il nome del giocatore ritardatario deve essere comunque indicato nella distinta presentata all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Si riporta altresì la decisione assunta dalla Lega Calcio Nazionale in merito alla sostituzione dei guardalinee di parte (ove ammesso): *in caso di partita con i guardalinee di parte, questi può essere sostituito nella sua funzione di Assistente in qualsiasi momento dell'incontro da altro Socio della propria Associazione, inderogabilmente iscritto nella lista gara. L'Assistente sostituito può tornare a svolgere tali funzioni nella stessa partita.*

ART. 12 A complemento dell'articolo 47, della Normativa Generale, si precisa che il Comunicato Ufficiale è pubblicato:

- entro il lunedì successivo alla giornata di Campionato disputata per il Calcio a 7 uomini;

Il Comunicato Ufficiale s'intende conosciuto nello stesso giorno.

Eventuali errori, seppur rilevati, saranno corretti tempestivamente, purché ne sia data comunicazione alla Lega Calcio entro il giorno successivo alla data di ricevimento.

Le correzioni saranno comunicate tempestivamente alle Società interessate e riportate sul Comunicato Ufficiale successivo.

ART. 13 I provvedimenti disciplinari, comminati dal Giudice Sportivo, conseguenti ad espulsione di tesserati dal terreno di gioco, s'intendono automatici e scattano senza la loro necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

I provvedimenti disciplinari relativi alla squalifica per somma di ammonizioni s'intendono operanti dalla giornata immediatamente successiva all'avvenuta pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Nella corrente stagione sportiva i provvedimenti disciplinari, ad esclusione della squalifica a tempo, comminati durante lo svolgimento della COPPA DI LEGA non saranno sommati a quelli del CAMPIONATO in corso e viceversa.

ART. 14 La determinazione della Classifica disciplina terrà conto dei punteggi desunti dalla Tabella pubblicata all'articolo 35, del Regolamento Attività.

ART. 15 L'attività ufficiale, compatibilmente con le esigenze di altre manifestazioni concomitanti, inizierà indicativamente il **30 settembre 2013** per la disciplina Calcio a 7 uomini, la data ufficiale verrà decisa nella riunione pre-campionato del **19 Settembre 2013**;

Gli incontri **per la disciplina Calcio a 7 uomini** si svolgeranno nei giorni e negli orari prestabiliti con gli impianti:

dal lunedì al venerdì sera, sabato pomeriggio e domenica mattina.

ART. 16 Il tesseramento degli Atleti (e dei Dirigenti a cui viene in seguito rilasciata la scheda attività) non può essere effettuato dopo il termine della fase a gironi.

Il tesseramento dei Dirigenti (che non svolgono attività come atleti) può avvenire durante tutta la stagione sportiva senza alcun limite temporale.

ART. 17 La squadra prima nominata deve essere equipaggiata di:

- n. 1 palloni efficienti;
- casacche di colore diverso qualora la squadra ospitante abbia lo stesso colore di maglia;
- borsa medica e/o cassetta pronto soccorso.

Per ogni altra norma non indicata si fa riferimento alla **NORMATIVA GENERALE**, edizione 2009.